

COMUNE DI CORCIANO (Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

(Art. 52 D.Lgs 446/97)

c.c. 49 11/12/1998

c.c. 67 15/02/2002

c.c. 131 04/02/2003

c.c. 16 28/02/2005

c.c. 19 26/03/2007

c.c. 18 27/03/2008

c.c. 11 26/02/2009

c.c. 29 28/04/2016

c.c. 22 28/03/2019

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Art. 2 Definizione delle entrate

- 1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
- 2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 Regolamentazione delle entrate

- 1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione e comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, se approvato entro il termine anzidetto del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti dal presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
- 2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, in conformità dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs 15/12/97 n. 446.
- 3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe

- 1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa.
- 2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita deliberazione, in conformità dei parametri forniti dalla legge, entro i termini di approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa.
- 3. Se le norme che disciplinano i singoli tributi non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al precedente comma 1 si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti l'anno precedente.

Art. 4 bis Esenzione delle ONLUS dai tributi comunali.

1. Le Onlus, come definite dal D.Lgs 04/12/1997, n. 460, sono esenti dal pagamento di tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti, a condizione che abbiano provveduto alla comunicazione richiesta dall'art. 11 del D.Lgs 460/97.

Art. 5 Forme di gestione delle entrate

- 1. La forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, viene scelta tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 comma 5 del D.Lgs 15/12/97 n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi del D.Lgs 267/2000:
 - b) affidamento nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti individuati dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/97;
 - c) abrogato.
- 2. In ogni caso l'affidamento di cui alle lettere b) e c) del precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
- 3. Abrogato.
- 4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate

- 1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate del Comune i responsabili dei servizi competenti per materia. La gestione in bilancio di tutte le entrate compete comunque al responsabile del Servizio Finanziario in conformità delle norme del Regolamento di contabilità.
- 2. Il responsabile della gestione della singola entrata cura tutte le operazioni utili alla sua acquisizione, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone, ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
- 3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 7 Attività di verifica e controllo

- 1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'ente provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2. La Giunta Comunale può affidare a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
- 3. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/97.

Art. 8 Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

- 1. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà presentare i contenuti ed avere i requisiti ivi stabiliti nonché previsti dall'eventuale regolamento di disciplina del tributo e da provvedimenti locali per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.
- 2. I provvedimenti di liquidazione sono notificati al contribuente secondo le modalità indicate dalla legge o dal regolamento. In mancanza, la notifica avviene a mezzo messo comunale o tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. Per le entrate patrimoniali la contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al

- destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
- 4. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 9 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

- 1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta dal Comune a mezzo dei responsabili della gestione delle singole entrate o dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, let. b) D.Lgs 446/97, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che le disciplinano. Gli atti di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalla legge, dall'eventuale regolamento di disciplina dell'entrata, nonché da provvedimenti locali per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.
- 2. L'atto di accertamento, l'atto di contestazione e l'atto di irrogazione di sanzioni di cui al comma precedente devono essere comunicati al contribuente secondo le modalità del al precedente art. 8 comma 2.
- 3. Le attività di accertamento e di rettifica, sia per le entrate tributarie che patrimoniali, nel caso di affidamento, ai sensi del precedente art. 5, ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs 446/97, sono svolte dai medesimi con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tali soggetti.

Art. 9 bis Diritto di interpello

- 1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
- 2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
- 3. L'istanza può essere presentata dai contribuenti, anche non residenti, e dai soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
- 3.Bis. L'istanza dovrà contenere: a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione; d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta; f) la

sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale appositamente incaricato. In questo ultimo caso, se la procura non e' contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso. All'istanza dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla soluzione del quesito posto al Comune, non già in possesso dell'Ente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante. Qualora l'istanza sia carente di uno dei requisiti previsti dai precedenti punti c), d), e) f), il Comune invita il soggetto richiedente a provvedere all'integrazione degli stessi, che deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine per la risposta da parte dell'Ente decorre dal ricevimento delle integrazioni richieste.

- 4. La presentazione dell'istanza deve avvenire prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta.
- 5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
- 5.Bis. Le istanze sono inammissibili se: a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3bis del presente articolo; b) non sono presentate preventivamente ai sensi del comma 4 del presente articolo; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza; d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti dai successivi commi.
- 6. Qualora il Comune non risponda entro il termine del comma 5, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente nell'istanza. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
- 8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
- 9. Abrogato.
- 10. Abrogato.
- 11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- 12. Abrogato.

- 13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
- 14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. In tal caso il parere e' reso, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- 15. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs 156/2015.

Art. 10 Autotutela

- 1. Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, let. b) D.Lgs 446/97, ai quali sia affidata la gestione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, possono annullare totalmente o parzialmente gli atti di cui ai precedenti artt. 8 e 9 ritenuti illegittimi nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si può procedere all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
- 3. Nel caso di entrate tributarie in pendenza di giudizio, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, è possibile annullare qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di continuare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto di annullamento, dei seguenti elementi:
 - a) probabilità di soccombenza dell'amministrazione specie se in presenza di simili vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa e della soccombenza;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 11 Sanzioni

- 1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni
- 2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile di cui al precedente art. 6.

Art. 11 bis Interessi

- 1. La misura annua degli interessi relativi ai tributi è fissata al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali.
- 2. Per le entrate non tributarie la misura degli interessi è fissata dalle discipline legislative vigenti o da i singoli regolamenti disciplinanti la specifica entrata. In mancanza si applica il tasso legale.
- 3. La medesima misura si applica anche ai rimborsi.
- 4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 12 Tutela giudiziaria

- 1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs 31/12/92 n. 546, il responsabile del servizio tributi o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs 446/97 sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
- 2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs 31/12/92 n. 546.

Art. 13 Modalità di pagamento

- 1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, ai sensi dell'art. 24, comma 39 della Legge 27/12/97 n. 449.

- 2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla let. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza.
- 3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/73 n. 602 e del D.P.R. 28/01/88 n. 43.

Art. 13 bis Compensazione dei crediti tributari

- 1. Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata.
- 2. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune, secondo le modalità previste dal comma 1 del precedente art. 13, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo, per il tramite del Concessionario per la Riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del D.Lgs 446/97. I soggetti a cui sia stata affidata la riscossione dei tributi possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti dell'imposta da loro riscossa.
- 3. Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.
- 4. I crediti relativi ad una determinata entrata tributaria possono essere compensati esclusivamente con versamenti dovuti per il medesimo tributo.
- 5. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con un versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati.
- 6. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.

- 7. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato nel comma 5, è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
- 8. I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

Art. 14 Dilazioni di pagamento

- 1. Per i debiti di natura tributaria e per quelli di natura non tributaria possono essere concesse, con provvedimento del responsabile del servizio competente, a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle specifiche leggi e dei regolamenti locali:
 - Non siano iniziate le procedure di riscossione coattiva;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - Durata massima: 12 mesi decorrenti dalla scadenza del debito o, qualora la domanda sia presentata dopo la scadenza, dalla data di presentazione della medesima;
 - L'importo da rateizzare deve essere non inferiore a € 300,00;
 - Decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art. 11 bis del presente regolamento.
- 2. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza applicazione degli interessi.
- 3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. E' comunque possibile richiedere che la scadenza delle rate abbia periodicità maggiore di un mese, purché comunque la rateizzazione si concluda entro la durata massima.
- 4. Il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

Importo del debito	Numero max di rate mensili
Da 300,00 euro a 500,00 euro	4
Da 500,00 a 750,00 euro	6
Da 750,00 a 1.500,00 euro	8
Da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro	10
Oltre 3.000,00	12

- 5. Il numero massimo di rate può comunque essere elevato fino a 12 anche per importi inferiori a € 3.000,00, qualora si sia in presenza di situazioni di grave difficoltà economica o sociale, debitamente comprovata. Nei medesimi casi di cui sopra è possibile accordare rateizzazioni anche per importi inferiori a 300,00 euro.
- 6. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 25.882,84 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.

- 7. Qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva secondo le procedure previste dal successivo art. 15, fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia utilizzato il ruolo di cui al DPR 602/73, eventuali rateizzazioni o dilazioni possono essere concesse alle condizioni indicate nei precedenti commi, con le seguenti modificazioni:
 - Per essere ammesso al beneficio della rateizzazione o dilazione il richiedente deve provvedere al versamento, contestualmente alla richiesta di rateizzazione o dilazione, di un importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute;
 - Gli interessi di rateizzazione o dilazione, calcolati in ogni caso nella misura prevista dall'art.
 11 bis del presente regolamento, decorrono dalla data di scadenza del pagamento delle somme dovute:
 - Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive/cautelari eventualmente avviate.
- 8. Nell'ipotesi di riscossione coattiva effettuata a mezzo ruolo si applicano le vigenti disposizioni normative di cui all'art. 19 del DPR 602/73.

Art. 15 Forme di riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/10 n. 639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 o con le procedure previste con il D.P.R. 29/09/73 n. 602 e dal D.P.R. 28/01/88 n. 43 se affidata al concessionario, anche in via non esclusiva, del servizio di riscossione.
- 2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante il ricorso al giudice ordinario.
- 3. E' attribuita al responsabile dell'entrata o ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97 ai quali sia affidata la gestione dell'entrata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/10 n. 639. Competono ai medesimi le attività necessarie alla riscossione per le entrate per le quali sia prevista la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/73 n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/88 n. 43.
- 4. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento, salvo diverso termine previsto dalla legge o dai regolamenti. Tuttavia le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi, nei limiti previsti dalle leggi disciplinati ogni singola entrata.

Art. 16 Esonero dalle procedure

- 1. In considerazione dell'attività istruttoria e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per la riscossione dei tributi, nonché degli oneri collegati alla medesima, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora la somma dovuta, comprensiva di sanzioni, interessi, spese ed ogni altro accessorio, sia inferiore a 30 euro complessivi. Tale limite non vale come franchigia.
- 2. Lo stesso limite vale per l'esecuzione di rimborsi di tributi ed altre entrate.
- 3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, sanzioni, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
- 4. L'abbandono del credito è formalizzato con atto del responsabile competente.
- 5. Il limite di cui al presente articolo non si applica ai corrispettivi per i servizi resi a pagamento.
- 6. Abrogato con delibera c.c. n.18 del 27/03/2008.

Art. 17 Accertamento con adesione

- 1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs 19/06/97 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27/12/97 n. 449.
- 2. L'applicazione dell'istituto viene disciplinata da apposito regolamento comunale.

Art. 18 Entrata in vigore

- 1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
- 3. I riferimenti contenuti nel presente regolamento ai concessionari di cui al DPR 28/01/98, n. 43 o ai concessionari del servizio di riscossione si intendono effettuati agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del DL 203/2005, secondo quanto previsto dal comma 28 di detto articolo.
- 4. I riferimenti contenuti al DPR 28/01/88, n. 43 si intendono riferiti al D.Lgs 112/1999.

SOMMARIO

Art. 1: Oggetto e finalità del regolamento	Pag. 2
Art. 2: Definizione delle entrate.	Pag. 2
Art. 3: Regolamentazione delle entrate	Pag. 2
Art. 4: Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe	Pag. 3
Art. 4bis: Esenzione delle ONLUS dai tributi comunali	Pag. 3
Art. 5: Forme di gestione delle entrate	Pag. 3
Art. 6: Soggetti responsabili delle entrate	Pag. 4
Art. 7: Attività di verifica e controllo	Pag. 4
Art. 8: Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali	Pag. 4
Art. 9: Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	Pag. 5
Art. 9bis: Diritto di interpello	Pag. 5
Art. 10: Autotutela.	Pag. 6
Art. 11: Sanzioni	Pag. 7
Art. 11bis: Iteressi.	Pag. 7
Art. 12: Tutela giudiziaria	Pag. 7
Art. 13: Modalità di pagamento.	Pag. 8
Art. 13bis : Compensazione dei crediti tributari	Pag. 8
Art. 14: Dilazioni di pagamento.	Pag. 9
Art. 15: Forme di riscossione coattiva.	Pag. 10
Art. 16: Esonero dalle procedure.	Pag. 11
Art. 17: Accertamento con adesione.	Pag. 11
Art. 18: Entrata in vigore	Pag. 12